



Permanent Mission of Italy
UN - New York

CIG ZF238FDE5C

**AVVISO PUBBLICO
OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI
PER LA RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO LE
NAZIONI UNITE A NEW YORK**

Il Rappresentante permanente

- Visto l'art. 29 del dpr n. 54 del 1° febbraio 2010 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);
- Visto l'art. 6 del decreto 2 novembre 2017, n. 192 (collaborazioni con i privati);
- Considerato l'interesse manifestato informalmente da diverse aziende italiane, statunitensi e straniere a contribuire agli arredi della Residenza;
- Vista la determina n. 49 del 6 dicembre 2022 concernente l'avvio delle procedure per la selezione di sponsorizzazioni tecniche per la fornitura di mobili e arredi di design, mediante una procedura semplificata ad evidenza pubblica.

Rende noto

Che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con questa Rappresentanza permanente contratti di sponsorizzazione tecnica che avranno a oggetto la fornitura di mobili e arredi di design per la Residenza del Rappresentante permanente o del Vice Rappresentante permanente

1 — OGGETTO

1.1 La Rappresentanza permanente intende offrire ad aziende dell'arredo e del design interessate al mercato americano la possibilità di contribuire all'arredamento della Residenza attraverso sponsorizzazioni tecniche (totali o parziali) mediante fornitura di arredi, mobili e luci.

1.2 La Rappresentanza intende fornire una vetrina di prestigio per la promozione del marchio negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, arricchire gli arredi della Residenza.

2 — REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE

2.1 Sono ammessi a presentare le proprie offerte di sponsorizzazione soggetti pubblici e privati per i quali non sussistano condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale ai sensi dell'art. 80 del d. Lgs n. 50/2016.

3 — TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE

3.1 A seconda del contributo offerto, sono definite le seguenti tipologie di sponsorizzazione:

- **“diamond sponsor”**: nel caso di forniture di valore pari o superiore a \$15.000 (quindicimila USD): visibilità massima.
- **“golden sponsor”**: nel caso di forniture di valore pari o superiore a \$5.000 (cinquemila USD): visibilità media.
- **“silver sponsor”**: nel caso di forniture di valore pari o superiore a \$3.000 (tremila USD): visibilità inferiore.

4 — PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

4.1 L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati:

- Deve essere presentata in forma scritta, firmata dal proprio rappresentante legale (secondo i moduli allegati al presente avviso), accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido, e pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo admin.italyun@esteri.it entro e non oltre **le ore 11 del 9 gennaio 2023**. Si prega di indirizzare quanto sopra premesso all'indirizzo email con allegati in formato pdf non superiori ai 2,5 mb;
- Deve indicare la tipologia di fornitura (marca, modello, dimensioni, caratteristiche tecniche, ecc.) che si intende offrire alla Rappresentanza per la sponsorizzazione;
- Deve essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 80 del d. Lgs n. 50/2016;
- Deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi: a) dati giuridici e fiscali della ditta proponente; b) dati anagrafici e fiscali e carica ricoperta del legale rappresentante e dell'eventuale firmatario della proposta; c) breve illustrazione del profilo aziendale; d) tipologia di sponsorizzazione per la quale viene avanzata l'offerta;
- Deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumersi tutte le responsabilità inerenti e gli adempimenti conseguenti all'esposizione del marchio;
- Dovranno essere altresì corredate dall'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio (“documento unico dei requisiti”) e dalla presa visione ed accettazione della cd. “informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE n. 2016/679, art. 13”, di cui alla modulistica in allegato.

4.2 Gli offerenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d. Lgs n. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati / rgpd (UE) n. 2016/679, per tutte le esigenze procedurali.

4.3 Saranno escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto (per esempio prive di sottoscrizione autografa).

5 — VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

5.1 Le offerte di sponsorizzazione, inviate entro i termini di cui al punto 4 del presente avviso, saranno valutate dalla Rappresentanza nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

5.2 In considerazione della particolarità della sponsorizzazione oggetto del presente avviso, la Rappresentanza potrà ricevere più sponsorizzazioni da varie aziende, senza diritto di esclusiva.

6 — TRASMISSIONE ALLA RAPPRESENTANZA DEL MATERIALE DOCUMENTALE PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ

6.1 I soggetti pubblici e privati, le cui offerte di sponsorizzazione saranno accettate, dovranno trasmettere l'eventuale materiale documentale (loghi, immagini, eccetera) necessario per le finalità di pubblicità secondo le tempistiche che saranno successivamente concordate.

7 - DIRITTO DI RIFIUTO

7.1 La Rappresentanza ha titolo di rifiutare l'offerta di sponsorizzazione qualora:

- Ritenga che ne possa derivare un conflitto con l'attività istituzionale e diplomatica svolta, ovvero qualora configuri violazione delle leggi o dei principi dell'ordinamento giuridico italiano;
- Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
- La reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale;
- Contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- Contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza).

7.2 Nel contratto dovrà comunque essere inserita una specifica clausola che consenta alla Rappresentanza il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite.

8 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

8.1 Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dalla rappresentanza.

8.2 In nessun caso è consentito a terzi soggetti di subentrare nel contratto di sponsorizzazione, salvo autorizzazione scritta della rappresentanza.

8.3 In caso di ravvisata non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

8.4 Si rileva altresì la necessità di fare riferimento all'art. 6 del decreto 2 novembre 2017, n. 192 (collaborazione con i privati), il cui comma 2 stabilisce che nei contratti di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

New York, 7 dicembre 2022



Il Rappresentante permanente
Amb. Maurizio MASSARI